



SIMRI

società italiana per le malattie
respiratorie infantili

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI SIMRI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Le Sezioni Regionali SIMRI, istituite ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, perseguono le finalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto e si avvalgono, a fini amministrativi, della Segreteria Nazionale SIMRI. Le Sezioni Regionali sono responsabili dal punto di vista organizzativo ed economico della loro attività istituzionale.

È facoltà del Consiglio Direttivo SIMRI sciogliere la Sezione Regionale, ovvero aggregarla con altra/e Sezioni Regionali qualora non vi siano le condizioni minime di operatività, oppure questa non abbia prodotto alcuna iniziativa.

Le Sezioni Regionali non possono svolgere attività in contrasto con lo statuto SIMRI, le quali devono essere coinvolte sia dal Consiglio Direttivo SIMRI che dai Gruppi di Lavoro per le attività nazionali che si svolgono nell'ambito della Regione o che possano avere dei risvolti locali.

Il sito internet SIMRI (www.simri.it) prevede una sezione dedicata alle regioni a cura del Coordinatore regionale. Non è consentito creare autonomamente siti internet SIMRI regionali.

ART. 2 – UTILIZZO DEL LOGO "SIMRI"

Le Sezioni Regionali non possono concedere patrocini autonomi né disporre di loghi autonomi rispetto a quello SIMRI.

Il logo SIMRI può essere utilizzato per:

- Congressi della Sezione Regionale e per tutti gli eventi regionali inseriti nel Piano Formativo SIMRI;
- Carta intestata della Sezione Regionale da utilizzarsi per comunicazioni ufficiali con le Istituzioni Sanitarie Locali e Regionali.

ART. 3 – ASSOCIATI

Fanno parte della sezione Regionale tutti i Soci Ordinari e Onorari che esercitano la propria attività professionale nella Regione.

ART. 4 – ORGANI REGIONALI

Gli organi della Sezione regionale sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Coordinatore;
- c. il Vice-Coordinatore;
- d. il Consiglio Direttivo regionale (CDR).

Durata e rinnovabilità delle cariche sono previste dall'art. 16 dello Statuto SIMRI.

ART. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta da tutti i soci della Regione in regola con le quote sociali. L'Assemblea Regionale è unica per ogni Regione e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con lo Statuto SIMRI, vincolano tutti i soci della Regione, anche se assenti o dissenzienti, al loro rispetto in ambito societario.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, convocata dal Coordinatore con avviso inviato individualmente ai Soci, almeno una volta l'anno.

Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari, con preavviso di 15 (quindici) giorni per via telematica. In caso di urgenza il preavviso potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni. La convocazione dell'Assemblea nel cui contesto si svolge la tornata elettorale dovrà essere notificata con lettera o con e-mail inviata ai Soci almeno 1 (un) mese prima della data fissata per l'Assemblea e farà fede la relativa comunicazione depositata presso la Segreteria Nazionale. In sede elettorale hanno diritto al voto solo i Soci in regola con le quote sociali e regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

È compito del Coordinatore uscente o del commissario nominato dal Consiglio Direttivo SIMRI indire la prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto. L'Assemblea è legale in prima convocazione con la presenza di almeno 4/5 degli iscritti, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci regionali presenti.

L'Assemblea della Sezione Regionale:

- a. elegge il Coordinatore;
- b. stabilisce le linee programmatiche dell'attività della Sezione Regionale;
- c. approva la relazione sull'attività annuale della Sezione, prima della presentazione all'Assemblea Generale da parte del Coordinatore Regionale.

ART. 6 – COORDINATORE

Il Coordinatore:

- ha il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie;
- nomina il Vice-Coordinatore regionale;
- convoca e presiede l'Assemblea della Sezione Regionale;
- adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Sezione Regionale;
- rappresenta la Sezione Regionale nei rapporti con le Istituzioni locali e regionali;
- mantiene i collegamenti con le altre Associazioni di categoria in sede regionale;
- assicura che le istanze ed i resoconti di attività della Sezione Regionale vengano portate al Consiglio Direttivo SIMRI.

2

ART. 7 – DURATA

Il mandato del Coordinatore Regionale è di tre anni e può essere rinnovabile una sola volta consecutiva.

ART. 8 - VICE-COORDINATORE

Il Vice-Coordinatore è un fiduciario del Coordinatore, con incarico di pari durata e con compiti di sostituzione in caso di sua assenza. Il Vice-Coordinatore è presente per le Sezioni regionali composte da oltre 11 Soci.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE (CDR)

Il Consiglio Direttivo regionale (CDR), elettivo, è composto da Coordinatore, Vice-Coordinatore e almeno due consiglieri.

È espressamente vietato al Coordinatore e al Vice-Coordinatore della Sezione Regionale ricoprire cariche apicali in altre società scientifiche durante il periodo del proprio mandato.

Dopo lo svolgimento delle elezioni, i nominativi dei nuovi eletti devono essere trasmessi al Presidente SIMRI che ne darà comunicazione ai Soci sul sito web.

Il Consiglio Direttivo regionale ha i seguenti compiti:

- Esegue i mandati ricevuti dall'Assemblea;
- Programma ed imposta studi e ricerche;
- Propone le iniziative adatte alla diffusione nella realtà regionale di tutte le attività SIMRI;
- Favorisce e tiene i rapporti con le autorità sanitarie regionali.

Il CDR ha inoltre il compito di reperire le risorse necessarie allo svolgimento delle attività della sezione. Le Sezioni possono ricevere contributi finanziari che devono essere versati sul c/c bancario SIMRI.

Le sezioni potranno accedere a risorse da loro procurate previa autorizzazione del Tesoriere SIMRI e approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l'anno ed è legalmente valido con la presenza di almeno il 50% dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Coordinatore.

Al termine del mandato il CDR deve essere rinnovato il prima possibile; se dopo 3 mesi non si è provveduto al rinnovo, è facoltà del Consiglio Direttivo SIMRI nominare un commissario affidandogli il mandato di riunire l'assemblea regionale elettiva.

ART. 10 – ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE SEZIONI REGIONALI

Il Coordinatore, il Vice-Coordinatore ed i due Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo Regionale sono eletti con voto a scrutinio segreto dai soci aventi diritto secondo le previsioni dello Statuto.

Le candidature alle elezioni per Coordinatore, Vice-Coordinatore e Consigliere devono essere sostenute dalla firma di almeno [5] soci appartenenti alla Sezione Regionale e presentate, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, al Coordinatore uscente o a un suo delegato.

Le candidature vengono comunicate ai Soci almeno [30] prima della data delle elezioni a mezzo degli organi di comunicazione della Società.

Per tutta la durata del proprio mandato il Coordinatore della Sezione Regionale non può accedere a nessuna altra carica elettiva, ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Coordinatore Regionale comunicherà al Presidente della Società la data e la sede delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive degli organi delle Sezioni Regionali.

A tre mesi dalle elezioni, la Segreteria amministrativa della SIMRI redigerà e depositerà presso la sede della Società l'elenco dei soci aventi diritto al voto della Sezione Regionale, che verrà inviato al Coordinatore Regionale.

Due mesi prima della data delle elezioni, il Coordinatore Regionale provvederà a nominare il presidente e quattro soci componenti del seggio elettorale, cui spetta il compito di garantire la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali e di redigere, al termine delle elezioni, il relativo verbale da inviare al Coordinatore Regionale.

Entro 72 ore dallo svolgimento delle elezioni, il Coordinatore Regionale provvederà ad inviare al Presidente della Società i nominativi dei nuovi eletti ed il periodo del loro mandato, unitamente al registro ed al verbale delle elezioni, ai fini della approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che procederà ad approvare ed ufficializzare le nomine dandone comunicazione ai Soci.

Gli eletti sono tenuti a comunicare alla Presidenza i loro recapiti aggiornati. Se trascorsi due mesi dalla scadenza del mandato non si è ancora provveduto al rinnovo, il Presidente della SIMRI nomina un Commissario che convoca d'ufficio l'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale per procedere all'elezione dei nuovi componenti degli organi.

ART. 11 - CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso della Sezione Regionale rientra tra le attività istituzionali SIMRI; pertanto, deve essere inserito nel Piano Formativo SIMRI.

ART. 12 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo SIMRI nella seduta del 9 ottobre 2024, può essere modificato dallo stesso. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Direttivo SIMRI o dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza semplice se le proposte di modifica sono presentate da almeno un terzo dei Soci SIMRI.